

# Allegato 8

## Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri



Bolzano, marzo 2020

# Indice

1.	Introduzione .....	3
2.	Fatturazione elettronica .....	3
2.1.	Normative .....	3
3.	Comunicazione telematica dei corrispettivi .....	4
3.1.	Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.....	4
3.1.1.	Descrizione.....	4
3.1.2.	Art. 2 – Trasmissione telematica dei corrispettivi.....	4
3.2.	Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018 .....	4
3.2.1.	Descrizione.....	4
3.2.2.	Art. 17 – Obbligo di memorizzare e trasmettere per via elettronica i corrispettivi giornalieri (modifica dell’art. 2 del D.Lgs. 127/15).....	4
3.3.	Decreto ministeriale del 10/05/19.....	4
3.3.1.	Descrizione.....	4
3.3.2.	Art. 1 – Operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. ....	4
3.3.3.	Art. 3 – Estensione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. ....	5

## 1. Introduzione

Il seguente riassunto delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è inteso a sintetizzare le disposizioni giuridiche pertinenti in un'ottica di semplificazione. Questo documento, tuttavia, non è da intendersi esaustivo.

Il trasporto pubblico locale è attualmente esonerato dalle disposizioni relative alla comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri. Va tuttavia espressamente precisato che la normativa fiscale può essere modificata con brevissimo preavviso e che tali esenzioni possono essere revocate in qualsiasi momento. A questo proposito va ricordato, ad esempio, il periodo in cui l'aliquota IVA è stata modificata dal 20% al 21% nel 2011.

## 2. Fatturazione elettronica

Dal 01/01/2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria in Italia non solo per le fatture alla pubblica amministrazione, ma anche per il settore b2b. Si tratta di un documento digitale che deve contenere tutte le informazioni obbligatorie in materia fiscale previste dal DPR 633 del 26 ottobre 1972.

Il ministero dell'economia e delle finanze ha definito le specifiche tecniche di funzionamento per il formato di fatturazione elettronica (DM 55/2013). Si tratta di un file XML che viene assegnato al destinatario e comunicato attraverso il sistema nazionale di interscambio (sdi). L'assegnazione può essere effettuata tramite il codice fiscale, la partita IVA oppure un numero di identificazione. Il numero di identificazione si chiama codice destinatario nell'ambito b2b e codice univoco d'ufficio per la pubblica amministrazione. Il codice univoco d'ufficio è fondamentale per le fatture emesse alla pubblica amministrazione, dove l'assegnazione non può essere effettuata sulla base di altri numeri di identificazione.

Anche le fatture b2c vengono emesse elettronicamente. In questo caso, tuttavia, una copia in formato PDF o cartaceo viene rilasciata e consegnata al cliente.

### 2.1. Normative

La fatturazione elettronica per le fatture verso la pubblica amministrazione è prevista nella legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (art. comma 213, lettera B) ed è stata ulteriormente definita in diversi decreti attuativi (decreto legislativo n. 50 del 7 marzo 2008, decreto legislativo n. 55 del 3 aprile 2013, decreto legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, etc.) oppure estesa al settore b2b. Ulteriori informazioni sulle disposizioni giuridiche a riguardo sono disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

## 3. Comunicazione telematica dei corrispettivi

### 3.1. Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015

#### 3.1.1. Descrizione

Questo decreto disciplina la trasmissione telematica delle operazioni soggette ad IVA e il controllo dei beni venduti da distributori automatici, come previsto dalla legge n. 23 del 11 marzo 2014, art. 9, comma 1, lettere D e G.

#### 3.1.2. Art. 2 – Trasmissione telematica dei corrispettivi

- L'art. 2 del decreto stabilisce che a partire dal 01/01/20 tutte le operazioni disciplinate dall'art. 22 del DPR 633/72 (attività di vendita al dettaglio e attività equivalenti) devono essere registrate elettronicamente e l'informazione sui relativi corrispettivi trasferita all'Agenzia delle Entrate. L'archiviazione e la trasmissione elettronica di tali dati eliminano i precedenti obblighi di registrazione di tali dati. Per le imprese con un fatturato superiore a 400.000€, l'obbligo di cui sopra si applica già dal 01/07/19. Il decreto prevede inoltre che il ministero dell'economia e delle finanze possa, in via eccezionale, posticipare il termine stabilito.
- Il comma 2 prevede l'obbligo di memorizzare e trasmettere per via elettronica i corrispettivi giornalieri per i servizi e le vendite di beni effettuati attraverso distributori automatici a partire dal 01/04/17. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato una serie di regole al fine di non interferire con l'attuale funzionamento dei distributori automatici. Inoltre, in alcuni casi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate è autorizzato a rinviare la data di attuazione.
- Il comma 3 prevede che l'archiviazione e la trasmissione elettronica di cui al comma 1 avvenga con mezzi tecnologici che garantiscano l'immutabilità e la sicurezza dei dati, simili a quelli utilizzati per i pagamenti con carta di debito e di credito.
- Il comma 4 stabilisce che il direttore dell'Agenzia delle Entrate determina le informazioni da trasmettere, le specifiche tecniche, i termini per la trasmissione elettronica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 (documento in allegato).

### 3.2. Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018

#### 3.2.1. Descrizione

Questo decreto prevede disposizioni fiscali e finanziarie urgenti che comportano modifiche al decreto legislativo 127/15, di cui si è già tenuto conto nella sopraindicata sintesi.

#### 3.2.2. Art. 17 – Obbligo di memorizzare e trasmettere per via elettronica i corrispettivi giornalieri (modifica dell'art. 2 del D.Lgs. 127/15)

### 3.3. Decreto ministeriale del 10/05/19

#### 3.3.1. Descrizione

Questo decreto disciplina le procedure che sono (temporaneamente) esenti dall'obbligo di memorizzare e trasmettere elettronicamente i corrispettivi giornalieri.

#### 3.3.2. Art. 1 – Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

- b) L'obbligo non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e dei

bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per i quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificato fiscale (come già previsto dalla legge 413/91 e dal DPRE n. 696/96).

**3.3.3. Art. 3 – Estensione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.**

I futuri decreti del ministero dell’economia e delle finanze stabiliranno la data di scadenza dell’esenzione dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 1.